

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CSA (2018/2019)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 089/CSA- RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018

#### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/PISA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)

La società A.S. Viterbese Castrense S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 123/DIV del 30.01.2018), in relazione alla gara del Campionato Serie C, Girone A, Viterbese Castrense vs. Pisa del 28.01.2018.

Con il predetto provvedimento, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società un'ammenda dell'importo di € 7.500,00, con la seguente motivazione: "perché propri sostenitori introducevano ed esponevano uno striscione non autorizzato incitante alla violenza."

La A.S. Viterbese Castrense S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, "In via principale e nel merito: annullare la delibera impugnata e per l'effetto annullare e/o restituire, ove già addebitato, l'ammontare della sanzione comminata a carico della società Viterbese Castrense per tutte le ragioni suesposte; in via subordinata: rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 12 comma 6 C.G.S. FIGC."

La società reclamante, sostiene l'insussistenza della violazione contestata in considerazione del fatto che l'introduzione e l'esposizione dello striscione per cui è causa, effettuata dai tifosi della società opponente, era stata preventivamente autorizzata dal G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza, come risulta dalla copia del verbale della riunione tenutasi il giorno 25.1.2018, presso la Questura di Viterbo.

Alla seduta del 9.2.2018, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

L'episodio riportato nel referto arbitrale riguardante l'esposizione, della durata di un minuto, da parte dei tifosi della Viterbese Castrense di uno striscione della lunghezza di circa 15 metri, con la scritta " Di Littoria scudo e spada, onore a voi!" per il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato la società reclamante, è circostanza che non implica alcuna responsabilità e coinvolgimento da parte della società Viterbese Castrense.

Infatti, i tifosi viterbesi avevano richiesto ed ottenuto dal G.O.S. Gruppo Operativo Sicurezza, riunitosi il giorno 25.1.2018 alle ore 11,15, nell'Ufficio del Capo di Gabinetto della Questura di Viterbo, regolare autorizzazione all'introduzione ed all'esposizione dello striscione e tale circostanza emerge chiaramente dal verbale della riunione che approva, all'unanimità, il settore di esposizione, la tipologia, le dimensioni ed il contenuto dello striscione (cfr. doc.3 allegato al ricorso introduttivo).

In considerazione di quanto sopra, l'impugnata decisione non può essere condivisa.

Nessuna responsabilità può, quindi, essere ascritta alla società appellante, la quale non era tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività di vigilanza sull'introduzione e l'esposizione dello striscione di cui si tratta.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dall'A.S. Viterbese Castrense s.r.l. deve essere totalmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A. visto il provvedimento di autorizzazione da parte del GOS all'esposizione dello striscione, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.R.L. di Viterbo (VT) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/GAVORRANO DEL 26.1.2018**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)

Il sig. Giancarlo Favarin, allenatore professionista, tesserato per la stagione 2017/2018 per la U.S. Gavorrano, appella la decisione del Giudice Sportivo del 30.1.2018, con la quale è stata irrogata al predetto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara perché, nel corso della gara Robur Siena/Gavorrano del 28.1.2018, lo stesso si rivolgeva agli spettatori avversari con frasi scurrili ed offensive.

Con l'atto di appello la parte lamenta la eccessività della sanzione, atteso che il comportamento contestato ha costituito una reazione alle offese proferite dai tifosi della squadra di casa.

Osserva la Corte.

Il comportamento assunto da un dirigente sportivo, invero, deve essere improntato alla massima correttezza, senza mai trascendere in atteggiamenti ritorsivi, così da costituire esempio per gli stessi calciatori.

Ora, nel caso di specie, in disparte la condotta posta in essere dal pubblico della squadra ospitante, la reazione dell'allenatore Favarin assume una oggettiva valenza negativa proprio a cagione del fatto che tale tipo di comportamento può essere causa scatenante di incidenti, sia sul campo che negli spalti, a nulla rilevando che nel corso della gara tali evenienze non si sono verificate, atteso che la condotta contestata al tesserato costituisce una fattispecie di pericolo e non di danno.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Favarin Giancarlo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 18 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini